



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7035 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc Memoin S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Patrizio Leozappa, Giuseppe Mario Militerni, Piergiorgio Della Porta Rodiani, Marco Annoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Antonelli, 15;

*contro*

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.,  
l'Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Commissario Straordinario della FARO – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in a.s., e il Commissario liquidatore della FARO – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in a.s., rappresentati e difesi dagli avv. ti Giuseppe Morbidelli e Andrea Gemma, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, v. V. Bellini n. 4;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 28 luglio 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Fario, Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, e di tutti gli atti richiamati nell'epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti; nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, del Commissario Straordinario della FARO e del Commissario liquidatore della FARO;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente unitamente all'atto per motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza della Sezione III ter n. 3296/2011 dell'8 settembre 2011;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4205/11 del 28 settembre 2011

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che la Sezione, con ordinanza n. 3296/2011 dell'8 settembre 2011, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione dell'istanza cautelare introdotta con il ricorso, ordinare al Ministero dello sviluppo economico l'accertamento, in contraddittorio con la parte ricorrente, il Commissario straordinario della società Faro e l'Isvap, circa la sussistenza dei presupposti di ordine patrimoniale su cui si fonda il provvedimento impugnato e di depositare una motivata relazione sulle risultanze del suddetto accertamento nei termini ivi indicati, rinviando per il prosieguo della discussione alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2011, sospendendo nelle more l'atto impugnato;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 4205/2011 del 28

settembre 2011, ha accolto l'appello cautelare avverso l'ordinanza n. 3296/2011 limitatamente alla disposta sospensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che deve pertanto riprendere il suo corso, ed ha confermato nel resto la gravata ordinanza;

CONSIDERATO che con i motivi aggiunti la parte ricorrente introduce ulteriori vizi dell'atto già impugnato con il ricorso, con particolare riferimento alla parte motiva del gravato decreto ministeriale afferente le ritenute eccezionalmente gravi irregolarità amministrative, ed ha riproposto, ancora in via incidentale, la domanda per la sospensione degli atti impugnati;

RILEVATO che l'art. 245 del codice delle assicurazioni private riserva all'Autorità ministeriale il potere di valutare, al fine di disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, se le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di "eccezionale gravità";

CONSIDERATO che l'esercizio del potere tecnico-discrezionale non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità o inattendibilità tecniche;

CONSIDERATO che, come risulta dai copiosi atti depositati in giudizio, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta di una approfondita istruttoria, articolata attraverso l'esame delle relazioni tecniche elaborate dagli organi commissariali e dallo stesso Isvap in merito a tutti gli aspetti della gestione della società FARO, e non solo quelli patrimoniali;

RILEVATO che l'esame della documentazione contrattuale, bancaria e contabile della società ha evidenziato, in sintesi, l'inadeguatezza della organizzazione aziendale, parcellizzata sul territorio in numerose sedi senza una idonea gestione centralizzata, con connesse ricadute sulla gestione del ramo sinistri, del settore liquidazioni, del sistema dei controlli interni, e la attivazione di numerose operazioni volte al depauperamento societario, alcune di queste pure in presenza del divieto imposto dall'Isvap di compiere atti di disposizione sui beni esistenti in Italia con il provvedimento del 14 luglio 2011;

RITENUTO, pertanto, che le valutazioni in merito alla eccezionale gravità delle irregolarità e disfunzioni nella precedente gestione societaria, rivenienti dal complesso degli elementi rilevati ed accertati, non appaiono affette da manifesta illogicità o abnormità;

CONSIDERATO che con l'ordinanza n. 3296/2011 sopra richiamata sono stati ordinati incumbenti istruttori in merito ai presupposti di ordine patrimoniale su cui pure è fondato il provvedimento impugnato al limitato fine di poter deliberare l'istanza cautelare;

RITENUTO che gli stessi sono da considerarsi ormai superati dalla odierna decisione cautelare, attesa la autonoma rilevanza dalla parte motivazionale del decreto impugnato afferente gli aspetti gestionali;

RITENUTO di compensare le spese della presente fase cautelare, in relazione alla complessità della vicenda contenziosa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,

- REVOCA l'ordinanza n. 3296/2011 dell'8 settembre 2011;

- RESPINGE l'istanza cautelare citata in premessa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)